

TI_GERICHTE 52.2002.435 vom 28. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.435

FR: TI_GERICHTE 52.2002.435 du 28 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.435 del 28 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

e 3, che la esclude dal computo nella misura in cui rientra nell'ingombro di un ipotetico tetto a falde, il cui colmo non supera l'altezza di m 3.50 rispetto al cornicione di gronda. L'altezza dell'autorimessa rivolta verso via _____ è di m 1.41. Essendo il terrapieno alto meno di m 1.50 e largo almeno m 3.00, l'altezza della prevista sistemazione del terreno non è computata su quella del manufatto. L'altezza dell'autorimessa prospiciente a via _____ è invece di m 2.91. Considerato che il terrapieno previsto su questo versante è largo meno di 3.00 m, l'altezza di questo manufatto non può beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 41 LE. Essa va quindi misurata a partire dal terreno naturale e non dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno alto m 1.41. A torto ha ritenuto il Consiglio di Stato che la costruzione, sporgente m 1.41 dal terreno sistemato, fosse sotterranea. L'art. 42 RLE, al quale esso si richiama non è applicabile, poiché l'altezza del terrapieno, largo meno di 3.00 m dal muro dell'autorimessa, va computata su quella del manufatto che fuoriesce dal terreno. 3. Distanze 3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 NAPR settori 2 e 3, recante il titolo marginale distanze dalle strade, dove non viene indicata una linea di arretramento o di allineamento, le distanze minime delle nuove costruzioni dal ciglio delle strade aperte al pubblico transito, compreso il marciapiede è di: - m 4.00 dalle strade di collegamento principali; - m 3.00 dalle strade di raccolta, di servizio e forestali; - m 2.00 dai percorsi ciclabili e pedonali. Il municipio può concedere deroghe in casi eccezionali (cpv. 3). Le distanze dalle strade si applicano tanto alle costruzioni principali, quanto alle costruzioni accessorie. L'art. 9 cpv.

E. 3

NAPR settori 2 e 3, che permette alle costruzioni accessorie di sorgere ad una distanza di m 1.50 dal confine o addirittura a confine non è applicabile. Determinante è infatti la norma che disciplina la distanza dalle strade e non quella che regola la distanza dal confine. Il fatto che il confine coincida con il ciglio della strada è irrilevante.

E. 3.2

In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'autorimessa rivolta verso via _____ fosse sotterranea e potesse di conseguenza sorgere addirittura sin sul ciglio della strada, come ammesso dall'art. 10 cpv. 2 NAPR settori 2 e 3. A torto, perché, come si è appena rilevato, la costruzione non è affatto sotterranea, ma è alta m 2.91. I precedenti ai quali il ricorrente si richiama non costituiscono una prassi che può essere invocata per motivi di parità di trattamento nell'illegalità. Il difetto non era comunque tale da giustificare un

diniego del permesso, poiché poteva in ogni caso essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione di arretrare la parete dell'autorimessa di m 1.35 rivolta verso la strada in modo da rispettare la distanza minima di m 3.00 verso via _____ o, prescritta dall'art. 6 cpv. 1 NAPR settori 2 e 3. 4. Indice di occupazione 4.1. L'i.o. è il rapporto percentuale tra la superficie edificata e quella edificabile del fondo (art. 37 cpv. 2 LE). La superficie edificata è la proiezione sulla superficie edificabile del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Sono esclusi i cornicioni, le gronde, le pensiline d'ingresso (...) e le autorimesse interrato, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato, aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione (38 cpv. 3 LE). Requisito, quest'ultimo, che come giustamente ricorda il Consiglio di Stato si giustifica unicamente nei casi in cui le NAPR impongono un superficie verde minima e questa condizione può essere soddisfatta soltanto facendo capo alla superficie dell'autorimessa interrato (cfr. STA 27.11.1986 in re Meier = RDATE 1987 n. 46; Scolari, op. cit., ad art. 38 n. 1138). Scopo dell'indice di occupazione è quello di contribuire, in concorso con gli altri parametri edificatori, a determinare un equilibrio fra le aree edificate e quelle libere, limitando gli ingombri degli edifici, ossia di quelle opere di sovrastruttura che racchiudono spazi utilizzabili per l'abitazione od il lavoro. Conformemente agli scopi perseguiti da tale parametro non incidono pertanto sull'i.o. tutte le opere che non determinano ingombro perché non sporgono dal terreno. Sono, in particolare, escluse dal computo della superficie edificata le autorimesse sotterranee, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato. Secondo la ratio legis della norma vanno escluse dal computo anche le costruzioni che non sporgono dal terreno perché sono state interrato mediante sistemazione ammissibile del terreno (RDAF 1980, 359; Scolari, op. cit., ibidem). 4.2. Nell'evenienza concreta, tanto l'autorimessa che si affaccia su via _____, quanto quella rivolta verso via _____ sporgono dal terreno naturale per un'altezza variante tra m 2.70 e m 2.90. Pur sporgendo in uguale misura dal terreno sistemato, l'altezza della prima è di m 1.41, mentre quella della seconda è di m 2.91, dovendo essere sommata a quella del terrapieno, alto m 1.50, ma largo meno di m 3.00. Considerato che l'autorimessa rivolta verso via san _____ o determina un ingombro verticale di m 2.91, la superficie che occupa va computata come superficie edificata ai fini del calcolo dell'i.o. La superficie occupata dall'altra autorimessa non va invece computata come superficie edificata, perché l'ingombro verticale del manufatto non supera l'altezza di m 1.50, al di sotto della quale le costruzioni sono considerate sotterranee ai fini della misurazione delle distanze dal confine (art. 42 RLE). Vero è che l'art. 42 RLE, strettamente connesso all'art. 41 RLE, che definisce il modo di misurare le distanze, non stabilisce in modo generale che le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50 sono in ogni caso da considerare sotterranee. Tanto le distanze, quanto la superficie edificata fanno tuttavia riferimento all'ingombro verticale delle costruzioni. Non v'è quindi motivo per considerare queste costruzioni sotterranee soltanto ai fini della misurazione delle distanze e non anche ai fini della determinazione della superficie edificata. Corretto appare di conseguenza il calcolo dell'i.o. allegato alla domanda di costruzione, che computa nella superficie edificata la superficie dell'autorimessa rivolta verso via _____, ma non quella dell'altra autorimessa, giungendo a determinare un indice di 46.92%, inferiore al limite (50%) stabilito dalle norme di zona. 5. Nella misura in cui conferma la decisione di diniego della licenza, il giudizio governativo impugnato va quindi annullato, rinviando gli atti al municipio, come postula l'insorgente, affinché gli rilasci la licenza richiesta alla condizione di arretrare il muro dell'autorimessa verso via san _____ a m 3.00 dalla strada. 6. Tassa d'esame

6.1. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LE, per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.- e al minimo fr. 50.-. La tassa in questione è una tassa amministrativa (RDAT 1994 II n. 40; Scolari, Commentario, op. cit., ad art. 19 LE n. 923). Essa costituisce il corrispettivo per un atto d'ufficio, di per sé sprovvisto di valore patrimoniale, sollecitato dall'obbligato (DTF 90 I 80 seg.; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 110 B I; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 419 seg.). Deve rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza. Il gettito globale delle tasse non deve pertanto superare l'ammontare globale dei costi, incluse le spese generali (DTF 103 Ia 88), mentre fra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione deve sussistere un rapporto ragionevole (DTF 109 Ib 313 seg.). La commisurazione può fondarsi su criteri schematici dedotti dall'esperienza (DTF 106 Ia 244; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 110 B V e). Non deve tuttavia condurre a risultati insostenibili, contrari al principio dell'equivalenza (STA 22.2.95 in re comune di Savosa).

6.2. In concreto, il ricorrente contesta che la commisurazione della tassa d'esame delle domande di costruzione in base al valore dell'opera rispetti il principio dell'equivalenza. A torto. La prestazione fornita dallo stato è di rilevante interesse economico per il richiedente. Il valore economico di questo interesse è direttamente proporzionale al valore dell'opera. Il tasso dell'uno per mille fissato dalla legge porta a risultati ragionevoli, rispettosi del principio di proporzionalità. La base d'imposizione ed il tasso di prelievo fissati dall'art. 19 LE non prestano dunque il fianco a critiche. 6.3. Il ricorrente sostiene poi che la tassa dovrebbe essere prelevata unicamente in caso di rilascio della licenza. Manifestamente a torto. L'art. 19 LE dispone infatti che la tassa è dovuta per l'esame della domanda e non per il rilascio della licenza. 6.4. Da respingere sono pure le obiezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alle disposizioni del regolamento comunale per il prelievo di tasse per l'occupazione del suolo pubblico, per il rilascio delle licenze edilizie e dei permessi di abitabilità del 20 dicembre 1982, che limita a 2'000.- fr. le tasse d'esame per le domande di costruzione e non è mai stato formalmente abrogato. In quanto norma di rango superiore, l'art. 19 LE, entrato successivamente in vigore, ha reso inapplicabile questa disposizione. La natura cogente (è dovuta una tassa) ed esaustiva della norma di diritto cantonale non lascia spazio al diritto comunale. 6.5. Vanno invece accolte le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento all'ammontare della tassa per rapporto all'esame della domanda di costruzione specifica, che i servizi del comune erano chiamati ad esperire. Balza in effetti agli occhi che la seconda domanda, inoltrata quando la decisione sulla prima era stata adottata, ma non ancora intimata, diverge da quest'ultima soltanto perché l'autorimessa rivolta verso via san _____ è stata soppressa. Anche se non è stata definita come una variante, nella sostanza non era altro che una semplice modifica riduttiva del precedente progetto, volta a superare le obiezioni dell'autorità e degli oppositori. In tali circostanze, prelevare la tassa d'esame piena viola il principio dell'equivalenza (cfr. in tal senso STA 22.2.95 in re comune di Savosa). Su questo punto, il ricorso va senz'altro accolto, annullando il giudizio governativo impugnato, in quanto statuente sull'ammontare della tassa fissata dal municipio. Gli atti vanno rinviati all'autorità comunale, affinché la riduca in misura significativa, tenendo debitamente conto del principio dell'equivalenza. 7.

Considerato il ridotto grado di soccombenza del ricorrente ed il fatto che il comune va esente da tassa di giustizia, si prescinde dal prelevarne. Le ripetibili sono poste a carico esclusivo del comune, poiché gli oppositori non hanno espressamente postulato il rigetto dell'impugnativa. Per questi motivi, visti gli art. 21, 37, 38, 40, 41 LE; 42 RLE; 6, 9, 10

NAPR settori 2 e 3 di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4774) è annullata, 1.2. la decisione 17 giugno 2002 del municipio di _____ è annullata, § gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci all'insorgente la licenza richiesta, alla condizione che il muro dell'autorimessa verso via _____ sia arretrato ad una distanza di m 3.00 dal ciglio della strada, con conseguente allargamento del terrapieno; 1.3. la tassa d'esame fissata con decisione 28 agosto 2002 del municipio di _____ è annullata, § gli atti sono rinviati al municipio affinché la ridetermini ai sensi del considerando 6.5. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di _____ rifonderà al ricorrente fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.